

ACC

10000/141/790

DRAFT LAW FOR LOCAL ELEC
NO DATE (?)
(1943-1947?)

10000/141/790

DRAFT LAW FOR LOCAL ELECTIONS, REFERENCE FILE
NO DATE (?)
(1943-1947?)

FILE NO. _____
DATE _____
SERIAL SHEET NO. _____
PAGE _____

This is a reference file only and no
correspondence is to be conducted on it.
1/11
CJH

52

45/27

Spare Copy
Miscellaneous

13

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI D.L.L. CONCERNENTE LA RICOSTITUZIONE
DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI SU BASE ELETTIVA

L'esigenza, ormai pressante, di ricondurre l'ordinamento dello Stato verso forme veramente democratiche, come ha indotto il Governo a compiere ogni sforzo per la più sollecita convocazione della Assemblea Costituente, così impone che non sia ulteriormente differita la preparazione delle norme per il ripristino delle amministrazioni comunali e provinciali su base elettiva, in maniera da consentire la convocazione dei comizi elettorali amministrativi, appena ciò sia ritenuto praticamente possibile e politicamente opportuno.

Il Ministero dell'Interno, che aveva - sin dal mese di gennaio - predisposto gli studi preliminari della legge elettorale amministrativa, ha provveduto ora alla compilazione dell'unito schema di provvedimento legislativo sulla base degli studi anzidetti e delle deliberazioni di massima adottate dal Comitato di Ministri incaricato dello studio della questione, tenendo conto, altresì, ai fini di un opportuno coordinamento, di talune norme contenute nello schema di provvedimento legislativo per l'elezione dell'Assemblea Costituente presentato al Governo dall'apposita Commissione di studio.

Ai fini di una valutazione dei criteri che hanno presieduto all'elaborazione dello schema, non sembra inutile far precedere una rapida illustrazione delle singole parti di esso da talune considerazioni d'ordine generale.

Com'era stato già avvertito nelle premesse agli accennati studi preliminari, lo schema non può e non vuole essere una revisione completa della legge comunale e provinciale: infatti sembra che una tale revisione debba essere compito proprio dei normali organi legislativi dello Stato, allorché questo avrà trovato la sua definitiva costituzione, in modo che la revisione medesima costituisca l'espressione della effettiva volontà del Paese circa l'assetto degli Enti locali. Tanto meno opportuna apparrebbe poi, oggi, ogni iniziativa

- 3 -

Lo schema è suddiviso in tre titoli, il primo dei quali determina gli organi dell'amministrazione dei Comuni e delle Province, il secondo regola le elezioni amministrative ed il terzo reca disposizioni varie, transitorie e finali; gli ultimi due Titoli sono organicamente ripartiti in Capi, in relazione alla complessità delle materie rispettivamente disciplinate.

Ciò premesso, si forniscono alcuni rapidi cenni illustrativi sulle singole parti del provvedimento.

TITOLLO I

Organi dell'Amministrazione dei Comuni e delle Province

Le disposizioni di questo Titolo riproducono, in sostanza, l'ordinamento preesistente alla introduzione dell'istituto podestario nella legislazione italiana: da un lato, organi primari che esercitano le principali attribuzioni spettanti all'ente di cui fanno parte; dall'altro, organi secondari con funzioni prevalentemente esecutive e di rappresentanza.

Il numero dei membri del Consiglio Comunale va come nel T.U. 1915 - da un massimo di 80 ad un minimo di 15; è stato spostato, peraltro, il rapporto fra detto numero e l'entità demografica del Comune, non potendosi non tener conto dell'aumento di popolazione verificatosi in questo trentennio: così il Consiglio di 80 membri viene attribuito solo ai grandissimi centri urbani con più di 500.000 abitanti; quello di 60, alle città con più di 250.000 abitanti, quello di 50, alle città con più di 100.000 abitanti, ecc.

Circa il numero degli assessori, è stata prevista la nuova categoria dei maggiori comuni (con più di 500.000 abitanti), assegnando ad essa 12 assessori, avuto riguardo alle complessità dei cor

- 4 -

vizi di un moderno grande centro; per il resto, valgono le considerazioni or ora fatte a proposito del Consiglio Comunale, che si esamineranno anche al Consiglio ed alla Deputazione Provinciale.

Per opportuna norma, si riproduce la seguente tabella numerica dei Comuni raggruppati in scaglioni in base alla popolazione, quale risulta dal Censimento del 1936:

1°) fino	a	100	abitanti	--	Comuni	1
2°) da	101 a	500	"	--	"	169
3°) "	501 "	1000	"	--	"	618
4°) "	1001 "	2000	"	--	"	1656
5°) "	2001 "	5000	"	--	"	2912
6°) "	5001 "	10000	"	--	"	1256
7°) "	10001 "	20000	"	--	"	477
8°) "	20001 "	30000	"	--	"	113
9°) "	30001 "	50000	"	--	"	72
10°) "	50001 "	100000	"	--	"	43
11°) oltre i	100000		"	--	"	22

7302

137

L'ultimo comma dell'art.2 fa riferimento per la determinazione della popolazione, all'ultimo censimento ufficiale, che è quello del 1936: il censimento della Ricostruzione, infatti, è stato limitato solo alle Regioni centro-meridionali e, per il momento in cui è stato compiuto, non offre dati troppo attendibili. Certo l'epoca in cui l'ultimo censimento generale è stato effettuato è ormai troppo lontana; ma non sembra che agli ulteriori aggiornamenti dei dati sulla popolazione compiuti dall'Istituto Centrale di Statistica dopo il 1936 possa essere riconosciuto lo stesso carattere di decisiva certezza che solo può derivare da un censimento generale.

I casi di incompatibilità alle cariche di sindaco e di deputato provinciale sono gli stessi già previsti dal T.U. 1915; è stato, peraltro, ommesso quello connesso con l'elettorato passivo politico, avuto riguardo al fatto che la legge in esame, limitando la propria

- 5 -

efficacia sino a quando non saranno stabiliti i nuovi ordinamenti dello Stato, non può prevedere una incompatibilità che oggi - per mancanza di normali Assemblee legislative - non può verificarsi.

Con apposite norme (art.5,6,9,10) si è determinata l'epoca in cui i consigli provinciali e comunali debbono provvedere alla elezione, nel proprio seno, rispettivamente del sindaco e della giunta municipale, del presidente del Consiglio e del presidente e componenti della deputazione provinciale. Per il resto, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi in parola seguono la disciplina del testo unico del 1915, al quale è fatto espresso richiamo.

TITOLO II

Elezioni Amministrative

Questo titolo si ripartisce in cinque capi, il primo dei quali si occupa dell'elettorato e dell'eleggibilità, il secondo e il terzo delle elezioni comunali, il quarto delle elezioni provinciali ed il quinto delle disposizioni penali.

La suddivisione in due capi della materia delle elezioni comunali è stata resa necessaria dalla diversità del sistema proposto, rispettivamente, per i Comuni minori e per quelli di più rilevante entità demografica, in base alle determinazioni del Comitato dei Ministri: mentre, infatti, per i primi - che sono più numerosi - si è voluto conservare il vecchio sistema del 1915 del voto limitato (lista libera comprendente non più dei quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggere), per i maggiori Comuni è stato deciso di sperimentare lo scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Il limite di popolazione per il passaggio dall'uno all'altro sistema è stato provvisoriamente determinato nello schema in 30.000 abitanti, salve le eventuali modificazioni che il Consiglio dei Ministri

- 6 -

stri ritenga di apportarvi: in tal caso, sarebbe opportuno che venisse anche modificata, in armonia, la classificazione contenuta nell'art.2 relativa al numero di Consiglieri assegnati a ciascun Comune.

CAPITOLO I - ELETTORATO ED ELEGGIBILITA' - Per quanto riguarda l'elettorato attivo, l'art.17 non fa che richiamare i provvedimenti già in vigore per la prima formazione delle liste elettorali che - com'è noto - contingenti ragioni hanno consigliato di rendere uniche tanto per le elezioni politiche quanto per quelle amministrative.

Ne discende, come conseguenza, che le modificazioni che saranno apportate ai citati provvedimenti della legge elettorale per la So. Costituente varranno anche per le elezioni amministrative, e ciò merita particolare rilievo per la proposta eliminazione dell'incapacità elettorale nei riguardi dei militari e dei ricoverati in istituti di assistenza o assistiti dalla pubblica beneficenza, nonché per l'ampliamento delle categorie degli esclusi dal voto per attività fascista.

Circa il voto ai militari, occorre far presente che, mentre la legge elettorale per la Costituente regolerà con apposite norme l'esercizio concreto di tale diritto, ogni disposizione al riguardo è stata omessa dall'unito schema per la constatata impossibilità di consentire ai militari la partecipazione effettiva alle elezioni amministrative, almeno nell'attuale momento al quale, come si è detto, si limita l'efficacia del provvedimento in esame. Ne discende la conseguenza che, pur rimanendo affermato in astratto il principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini ai fini del diritto di voto, l'esercizio di questo da parte dei militari sarà praticamente limitato, nelle prossime elezioni amministrative, solo ai pochissimi casi in cui i militari stessi prestino servizio nel Comune di loro ordinaria residenza, nelle cui liste sono perciò iscritti.

In questo capo sono state organicamente riunite le varie cause di ineleggibilità e incompatibilità che, nel Testo Unico 1915, ca-

- 7 -

rare e arse nelle varie parti e non sempre disciplinate con unici criteri: cosicchè esse ora si riferiscono a tutte le cariche previste dal provvedimento.

Sono state introdotte, inoltre (art.19), le incapacità contemplate, dal progetto per l'elezione dell'Assemblea Costituente, per motivi politici.

Nei riguardi della elezione dei consiglieri provinciali, si è soppresso qualsiasi riferimento al censo poichè, col richiamo in vigore della legge elettorale politica del 2 settembre 1919, n.1496, la compilazione delle liste viene necessariamente ad essere informata al principio del voto unico.

Non si è ritenuto, infine, di riprodurre il comma terzo dell'art.26 della legge comunale e provinciale 1915 circa la eleggibilità degli analfabeti, sembrando assai improbabile il verificarsi dell'eccezione ivi prevista sia per la costante diminuzione avvenuta, durante l'ultimo trentennio, nella percentuale di coloro che non sanno leggere e scrivere, sia per la recente estensione del suffragio alle donne che ha conseguentemente accresciuto il numero delle persone in possesso del requisito dell'alfabetismo.

CAPO II -- ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 30.000 ABITANTI ED OPERAZIONI ELETTORALI.

Com'è stato già avvertito nelle premesse agli studi preliminari compiuti dal Ministero dell'Interno per la legge elettorale amministrativa - studi ai quali in gran parte si riportano le disposizioni del presente capo - nella predisposizione delle norme che più direttamente concernono il sistema elettorale ed il meccanismo di votazione nei comuni minori si è cercato di conciliare, nei limiti del possibile, il rispetto agli schemi tradizionali seguiti nelle leggi elettorali anteriori con la situazione straordinaria caratterizzata dalla carenza di normali organi rappresentativi e dalle difficoltà contingenti,

4745

- 8 -

oltre che con la necessità di una procedura spedita, conforme, del resto, al sistema adottato per la compilazione delle liste. X

Questa premessa va tenuta presente al fine di poter cogliere più facilmente i punti di maggiore distacco che lo schema presenta rispetto al T.U. del 1915.

Prima innovazione notevole rispetto al vecchio sistema è quella degli articoli 27 e 28, che disciplinano la presentazione delle candidature.

Il T.U. 1915 non prevedeva affatto la preventiva presentazione di candidature, in quanto il sistema elettorale adottato lasciava all'elettore la più ampia facoltà nella scelta delle persone da lui ritenute idonee alle funzioni di amministratori degli Enti locali; ciò importava, da un lato, lo sfrenarsi della lotta elettorale da loro che per sola ambizione, o per fini ancor meno commendevoli, aspiravano alla conquista del pubblico potere, pur non riscuotendo alcun credito fra la popolazione; dall'altro, una grande dispersione di voti, che si polverizzavano fra un numero eccessivo di nomi, non essendo l'elettore vincolato da alcuna lista di candidati.

Ogni candidatura è subordinata alla presentazione da parte di un determinato numero di elettori, fissato in proporzione della popolazione del Comune, ed alla dichiarazione di accettazione da parte dei candidati. Il controllo sulla presentazione delle candidature è stato deferito alle Commissioni elettorali che sono state istituite in ogni capoluogo di mandamento.

La disciplina dei certificati elettorali contiene pure una innovazione di evidente utilità già suggerita ed accolta in sede di riparazione del progetto per la legge elettorale per la Costituente, con l'intesa ad evitare duplicazioni di voto con lo stesso certificato; si è previsto, infatti, che ciascun certificato debba recare un tagliando da staccarsi a cura del presidente del seggio al momento dell'esercizio del voto (art. 29, secondo comma).

In relazione, poi, alle attuali difficoltà di approvvigionamento della carta, lo stesso articolo consente che al rilascio dei duplicati dei certificati smarriti o divenuti inservibili si provveda con carta di qualsiasi colore, escluso il bianco, perchè riservato ai certificati originali, mentre come è noto, per il T.U. del 1915 i duplicati dovevano essere redatti su carta di color verde.

Riguardo alla composizione dell'ufficio elettorale di ciascuna sezione, è parso opportuno sopprimere la carica di vice presidente e affidarne le funzioni allo scrutatore più anziano, aumentando correlativamente da quattro a cinque il numero degli scrutatori, mentre si sono allargate le categorie di coloro che possono essere prescelti per la nomina a presidente, poichè l'aumento notevole delle sezioni, quale diretta conseguenza della partecipazione delle donne al suffragio, avrebbe reso insufficiente allo scopo il numero delle persone disponibili nelle categorie prestabilite dalle leggi elettorali precedenti, tanto più, poi, se si fosse mantenuta la nomina del vice-presidente con le stesse modalità previste per la scelta del presidente.

Si è lasciato al criterio del primo presidente della Corte d'Appello la determinazione della indennità da corrisondersi, a carico del Comune, ai presidenti di seggio, nella considerazione che sarebbe stato incongruo stabilire preventivamente la misura del compenso quando i prezzi sono in continua oscillazione ed il costo della vita presenta differenze, spesso sensibili, anche tra Comuni di una stessa provincia (art.30 ultimo comma).

Al riguardo, va rilevato che lo schema per le elezioni della Costituente prevede la corresponsione delle indennità di missione previste, dalle disposizioni in vigore, per il grado V dell'ordinamento gerarchico.

Non minori sono le deviazioni del contenuto dell'art.31 dal T.U. del 1915 e dalle altre leggi elettorali anteriori e successive. Il sistema instaurato dal decreto ministeriale 24 ottobre 1944 per

43

- 10 -

L'approvazione definitiva delle liste portava necessariamente a specificare anche la procedura della nomina degli scrutatori: si è, perciò, riferita tale attribuzione alla Giunta municipale che, rispecchiando nella sua attuale composizione le varie correnti politiche, offre sufficienti garanzie di obbiettività e cautela per la scelta di quanti sono chiamati ad esercitare una funzione così delicata.

Si è poi esplicitamente previsto - per quanto la norma non fosse necessaria - che la nomina a scrutatore possa cadere anche sulle donne, per la piena parità con gli uomini conseguita nel godimento del più alto diritto politico, mentre si è affermato il principio della gratuità dell'ufficio, non potendosi ignorare la situazione deficitaria dei Comuni che altrimenti sarebbe stata resa ancor più precaria. Il progetto per la Costituente prevede, invece, un compenso di lire duecento.

Per contro, si è mantenuto il principio della retribuzione per il segretario, che svolge opera assai complessa ed onerosa, stabilendosi in misura eguale per tutti l'emolumento di lire cento, avuto riguardo alla circostanza che la scelta cade su elettori residenti nel Comune. Sotto questo ultimo profilo si è svincolata, in certo qual modo, la determinazione del presidente che può pertanto affidare il compito a qualunque elettore che sappia leggere e scrivere, data la probabilità che risultino insufficienti, quando non manchino del tutto, gli elettori delle categorie sulle quali, per espressa disposizione di legge, la scelta deve cadere a preferenza.

Ovvia è infine la ragione dell'inasprimento della sanzione per i componenti dell'ufficio elettorale che si rifiutino di assumerlo senza giustificato motivo o non siano presenti all'atto dell'insediamento del seggio.

L'art. 36 demanda al sindaco, in luogo della soppressa Commissione elettorale comunale, l'apprestamento di quanto occorre al funzionamento del seggio. Per economia di carta e di spesa, si è stabilito

- 11 -

... e, oltre alla lista sezionale autenticata dalla Commissione elettorale, sia rimessa al presidente dell'ufficio elettorale una copia autentica della lista stessa, da servire per l'affissione nella sala della votazione.

Lo stesso articolo prevede l'adozione del timbro a tipo unico, la cui fornitura da parte del Ministero dell'Interno è già in corso. Le caratteristiche di esso risultano dettagliatamente dalla legge elettorale per la Costituente. Anche per le urne si fa rinvio a quest'ultima legge.

In relazione, poi, all'obbligo della preventiva presentazione della candidatura, l'articolo in esame stabilisce che nella sala di votazione debba essere affissa la lista dei candidati, compilata a cura del Comune.

Salvo alcune varianti di scarso rilievo suggerite dalle difficoltà e ragioni già accennate, nulla è sostanzialmente innovato alle disposizioni riguardanti la sala della votazione. Soltanto, per effetto dell'ammissione delle donne alle urne e del necessario coordinamento del progetto in esame con il decreto legislativo 23 aprile 1945, n. 201, recante norme per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e per la compilazione delle liste relative, l'art. 37 prescrive l'apertura di un accesso separato per le donne, subordinandone però la situazione alle possibilità pratiche offerte dal locale.

Il numero delle cabine, poi, è stato elevato sino a quattro, tenendo conto del tempo necessario affinché tutti gli iscritti nelle liste della sezione (sino a 1.000 elettori) possano votare.

Del tutto nuovo è l'art. 43, circa il divieto della propaganda elettorale nelle adiacenze della sala di votazione: esso mira a garantire la libertà del voto ed a sottrarre gli elettori a forme di pressione tali da poterne menomare la libera determinazione.

L'art. 44 si discosta dal contenuto di analoghi articoli dei

4741

- 13 -

testi elettorali precedenti soltanto in ciò che l'appello degli elettori non è più tassativamente prescritto: ad esso potrà farsi ricorso a giudizio del presidente del seggio, quando si verifichi nella sala eccessivo affollamento.

Considerata, inoltre, l'attuale notevole diffusione della carta d'identità e di altri atti equipollenti, l'accertamento della identità dell'elettore da parte di un componente l'ufficio elettorale e di altro elettore assume, ora, una funzione veramente sussidiaria, che è agevole desumere dal contesto della disposizione in parola.

In relazione all'anzidetta diffusione, non si è ritenuto di riprodurre gli articoli 74 e 75 del T.U. 1915 concernenti il rilascio di una tessera speciale di riconoscimento da parte del pretore del mandamento in cui è compresa la sezione elettorale: lo stesso criterio è stato seguito nel progetto per la Costituente.

In relazione alla innovazione circa l'obbligo della presentazione delle candidature, anche l'art.45 si distacca alquanto dal T.U. 1915, esso, inoltre, prevede che la scheda debba essere esattamente conforme al modello che sarà annesso alla legge, per eliminare ogni menomazione della segretezza del voto, attraverso l'identificazione degli elettori mediante le schede.

Avuto riguardo, poi, all'accresciuto numero di elettori che possono essere ammessi a votare in ogni sezione (fino a 1000, come si è detto) l'apertura della votazione è fissata fino alle ore ventuno, salvo proroga fino alle ventitré perché possano votare gli elettori presenti nella sala.

Per le operazioni di scrutinio lo schema non fa che seguire, salvo qualche necessario adattamento e perfezionamento, la disciplina della legge comunale e provinciale del 1915, svincolando le operazioni stesse dalla casistica di cui al primo comma dell'art.79 della legge medesima.

4740

- 18 -

Riguardo, infine, al risultato dello scrutinio ed alla proclamazione degli eletti, lo schema ha fuso il contenuto dell'art. 82 del T.U. 1915 con il testo dell'art. 37 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297, che fa obbligo al presidente del seggio d'interpellare gli elettori presenti allo scopo di accertare la eventuale sussistenza di motivi d'ineleggibilità nei candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Intuitiva è la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 52 intesa a porre il Prefetto in grado di rilevare e denunciare irregolarità e vizi delle operazioni predette.

Non si è ravvisata, invece, necessaria la compilazione di copie autentiche delle liste sezionali depositate presso la pretura poichè il numero notevole di dette liste conseguente all'accresciuta massa degli elettori sia per l'aumento della popolazione verificatosi dal 1915 ad oggi, sia per l'estensione del voto alle donne, avrebbe comportato un enorme dispendio di tempo e di carta.

In relazione a siffatta modificazione, si è disposto che le liste della votazione siano, dopo l'apertura del plico inviato dal seggio, depositate per quindici giorni nella cancelleria della pretura perchè ogni elettore possa prenderne visione.

Come pure, si è eliminata la manifesta discordanza esistente fra il contenuto degli articoli 85 e 87 del T.U. 1915; l'art. 57 dello schema sopprime, infatti, il limite del "quorum" quando si debba procedere, per nullità dell'elezione, alla sostituzione del candidato che abbia riportato il maggior numero di voti.

E' sembrato inoltre più rispondente all'interesse della generalità attribuire al consiglio comunale, anzichè alla Giunta, il compito di estrarre a sorte la frazione da rappresentarsi nell'ipotesi che l'eletto in più frazioni non dichiari la sua opzione entro otto giorni dall'elezione.

4739

Particolarmente importante è, infine, la modifica introdotta

- 14 -

L'art.60: i poteri di verifica del consiglio comunale vengono estesi a tutte le cause d'ineleggibilità, mentre, a termini dell'art.90 del T.U. 1915, tale verifica era limitata ai casi di omessa presentazione, da parte dei candidati eletti, della prova di saper leggere e scrivere e di non riconosciuta validità della prova medesima.

CAPO III - ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 30.000 ABITANTI. - Le disposizioni di questo Capo sono completamente nuove rispetto al T.U. 1915 e, per esse, sono valsi solo in parte gli studi preliminari compiuti dal Ministero dell'Interno sulla traccia del progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 1° dicembre 1920 per l'introduzione della rappresentanza proporzionale nelle elezioni amministrative.

Infatti il Comitato di Ministri ha scartato il sistema della lista libera ed ha prescritto, inltre, la distribuzione strettamente proporzionale dei seggi fra le varie liste, escludendo ogni premio alla lista di maggioranza. Ha stabilito, inoltre, che l'elettore dovesse avere la facoltà di manifestare, per i candidati della lista prescelta, preferenze positive e negative (cancellazioni).

Sulla base di queste direttive, gli articoli 62 e seguenti dell'unito schema regolano le elezioni col sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale nei Comuni con più di 30.000 abitanti, rinviano alle disposizioni del precedente capo per tutto quanto non attiene al diverso sistema di votazione.

Per le maggiori necessità organizzative di queste elezioni, l'art.63 prevede che la data di esse debba essere comunicata al Sindaco in tempo utile perchè l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi avvenga venti giorni prima - anzichè quindici - dalla data predetta.

Le disposizioni circa la presentazione delle liste di candidati (art.64, 65 e 66) sono di agevole comprensione: degna di rilievo

4738

.. 15 ..

La norma dell'art.65, lett.d, c.e., attraverso l'approvazione della scheda-tipo da parte della Commissione elettorale, mira a garantire la segretezza del voto.

L'art.67 disciplina la facoltà di preferenza e di cancellazione: il numero delle preferenze viene fissato in 2,3,4,5, rispettivamente per i Comuni in cui il numero dei Consiglieri da eleggere sia di 40,50,60,80.

Nessun limite, invece, si è ritenuto di stabilire per il diritto di cancellazione, salva la nullità del voto nel caso di cancellazione di tutti i candidati della lista.

L'indicazione della preferenza e della cancellazione è regolata col sistema più semplice (segno di croce per la prima, segno orizzontale per la seconda) e dev'essere sempre manoscritta, per maggior tutela della libertà dell'elettore.

L'art.68, regola, in conseguenza del nuovo sistema, l'espressione del voto da parte dell'elettore.

Restando esclusa l'ipotesi di una sezione elettorale unica, in quanto trattasi sempre di grandi Comuni, gli articoli successivi disciplinano le operazioni di scrutinio delle singole sezioni e dell'ufficio centrale. Data l'entità dei Comuni, è sembrato opportuno abbandonare il sistema previsto nel precedente capo per i Comuni minori, per i quali l'Ufficio centrale è costituito dall'adunanza dei presidenti di tutte le sezioni (a Roma sarebbero circa 950!) e stabilire, invece, che esso sia costituito dall'Ufficio della prima sezione del Comune, presieduto dal Presidente del Tribunale o, in mancanza, dal pretore.

L'ufficio centrale, nel riassumere i risultati della votazione nelle singole sezioni, procede alla determinazione della cifra elettorale di ogni lista e della cifra individuale di ciascun candidato.

In relazione al sistema proposto dal Comitato dei Ministri la cifra di lista non può essere data che dal a somma dei voti riportati

4737

- 16 -

o ni lista in tutto il collegio, la cifra individuale, dalla predetta cifra di lista, aumentata delle preferenze riportate da ogni candidato e diminuita dei voti negativi risultanti dalle cancellazioni (art. 73).

Circa il metodo per l'attribuzione dei seggi a ciascuna lista, si è ritenuta opportuna l'adozione del metodo d'Hondt o delle divisioni successive, in luogo di quello dei quozienti previsto negli studi preliminari: è noto, infatti, che il metodo d'Hondt è particolarmente indicato per i collegi in cui il numero dei seggi da coprire sia elevato, come nel caso in specie, ed elimina la spinosa questione dell'attribuzione dei resti, quanto è stato escogitato proprio per coprire integralmente tutti i seggi, senza dar luogo a residui.

Se esso presenta qualche complicazione meccanica nell'esecuzione delle divisioni successive, la sua chiarezza ed il modo con cui soddisfa alle esigenze di una stretta proporzionalità valgono a farlo preferire: esso è stato pure adottato nel progetto per le elezioni dei deputati alla Costituente.

L'attribuzione dei seggi ai candidati di ciascuna lista avviene seguendo l'ordine di graduatoria decrescente delle cifre individuali, in maniera da dare la massima efficacia alla volontà degli elettori, espressa attraverso le preferenze e le cancellazioni.

Circa gli altri articoli di questo capo, non vi è nulla di notevole da segnalare, essendo stati semplicemente adattati al nuovo sistema quelli del capo precedente.

ARTICOLO IV - ELEZIONI DEI COLLEGI PROVINCIALI - Per le elezioni provinciali, per le quali il Comitato di Ministri è ritenuto di dover mantenere il vecchio sistema maggioritario a voto limitato con circoscrizione mandamentale, il Capo in esame non reca notevoli innovazioni rispetto alle elezioni comunali, se non per quanto riguarda la costituzione dell'ufficio centrale, analoga a quella prevista per i Comuni maggiori.

4736

- 17 -

Per quanto concerne le circoscrizioni mandamentali, l'art.86 contiene rispetto al T.U. 1915 una variante cospicua, resa necessaria dalla considerazione che la circoscrizione elettorale di cui è parola non ha più, oggi, la precisa configurazione geografica di un tempo. Non sarebbe stato possibile adottare senz'altro quella delle singole province, tenuto conto che molti mandamenti giudiziari interessano Comuni di diverse provincie.

Il problema si presentava di ardua soluzione: ma la difficoltà è stata superata mediante il ricorso al sistema instaurato per l'approvazione delle liste, e cioè facendo coincidere la circoscrizione di ciascun mandamento con quella delle Commissioni elettorali e dando, anche in questo campo, facoltà al Prefetto di modificare la circoscrizione giudiziaria quando si estenda al territorio di altra provincia.

Nel quarto comma si è precisato che ogni mandamento debba avere almeno un consigliere al fine d'assicurare, in ogni caso, a tutte le circoscrizioni la rappresentanza in seno alla principale assemblea elettiva della provincia.

Pur mantenendo, in via di principio, la concomitanza delle elezioni provinciali con quelle comunali, non si è ritenuto opportuno, nella situazione eccezionale creata dalla guerra, riprodurre nella sua integrale dizione l'art.95 del T.U. 1915 che, com'è evidente, non contempla l'ipotesi di deroghe alla contemporaneità della duplice consultazione.

Si lascia al Consiglio dei Ministri di determinare se non sia il caso di disporre che la presentazione delle candidature sia fatta alla Segreteria dell'Amministrazione provinciale, anziché alla segreteria comunale del capoluogo del mandamento: in tale ipotesi, che peraltro potrebbe importare difficoltà in rapporto all'attuale situazione di trasporti, l'esame delle candidature dovrebbe essere deferito alla Commissione elettorale del Capoluogo della Provincia.

4735

- 18 -

CAPO V - DISPOSIZIONI PENALI. .. Gli articoli di questo capo costituiscono un semplice aggiornamento e perfezionamento dei corrispondenti articoli del T.U. 1915: aggiornamento con il vigente codice penale e perfezionamento in relazione alla più compiuta disciplina dei reati elettorali contenuta nelle leggi elettorali politiche successive all'emanazione del T.U. predetto.

Converrà, peraltro, armonizzare la misura delle sanzioni con quella prevista dal progetto per l'elezione dell'Assemblea Costituente: progetto che - per questa parte - non era ancora compiuto al momento in cui è stato compilato l'unito schema.

TITOLO III

Disposizioni varie, transitorie e finali

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE... Il Capo si riferisce alla composizione della Giunta provinciale amministrativa: nella redazione di questi articoli - com'è stato avvertito nelle premesse agli studi preliminari più volte citati, dai quali quest'ultima parte dello schema è integralmente tratta - sono state riprodotte le disposizioni del T.U. 1915 e del Regolamento 12 febbraio 1911, n.297, coordinandole però, con opportuni ritocchi, con quelle del T.U. 3 marzo 1934, n.383 e del R. decreto-legge 4 aprile 1944, n.111, al fine di conseguire una disciplina più razionale, unitaria e adeguata di un organo chiamato a svolgere funzioni importantissime in sede amministrativa e giurisdizionale.

Circa le categorie di persone che non possono far parte, nella qualità di membri elettivi, della Giunta provinciale amministrativa, l'art.98, pur mantenendo l'esclusione degli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, ha inteso eccezionare i docenti universitari perchè l'attività, specie giurisdizionale

-19-

le, del predetto consesso non fosse privata dell'apporto prezioso di elementi culturali che, oltre ad avere una preparazione, sono per la loro posizione meno di ogni altro funzionario soggetti a perniciose influenze.

Considerata, infine, la particolare natura e delicatezza delle funzioni in parola, si è ritenuto di non poterne consentire l'esercizio alle donne, e ciò in analogia a quanto disposto per l'assolvimento di analoghe attribuzioni in altri rami della pubblica Amministrazione.

CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. - L'art. 102 prevede che, nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, la data delle elezioni amministrative debba essere fissata dal Governo Militare alleato, d'intesa col Prefetto e col primo presidente della Corte d'Appello: la norma, concordata con la Commissione Alleata, mira a consentire l'effettuazione delle elezioni predette anche prima della restituzione di tutto il territorio alla piena sovranità dello Stato italiano.

L'art. 103 stabilisce, in deroga all'art. 100, che la prima nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa di parte dei ricostituiti Consigli provinciali abbia effetto immediato, anziché dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4733

Schema di decreto legislativo luogotenenziale concernente
la ricostituzione delle amministrazioni comunali e provin-
ciali su base elettiva.

UMBERTO di SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale
approvato con il R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, sostitui-
to dal testo unico approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno
1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio
1945, n. 58;

Visti l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5
aprile 1945, n. 146 e l'art. 28 del decreto legislativo Luogote-
nenziale 31 agosto 1945, n. 539;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Pri-
mo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno;

ABBIAMO SANZIONATO E PROMULGHIAMO QUANTO SEGUE:

TITOLO I

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

Art. 1

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un sindaco.

4732

Art. 2

Il Consiglio comunale è composto:

- di 80 membri nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
 - di 60 membri nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
 - di 50 membri nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
 - di 40 membri nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; (1)
 - di 30 membri nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
 - di 20 membri nei comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;
 - di 15 membri negli altri comuni;
- e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

AVVERTENZA. Il numero massimo di componenti è stato portato a 80, come nel 1915; ma le classi dei comuni sono state spostate, in relazione alla cresciuta loro entità demografica rispetto all'epoca della vecchia legge, che poneva nella 1^a categoria i comuni con più di 250.000 abitanti, nella seconda quelli con più di 60.000, nella terza quelli con più di 30.000, ecc.

Nota 1) Si ritiene opportuno che il numero degli abitanti dei comuni di questa categoria sia fissato in relazione al limite che sarà deciso per il passaggio dal sistema maggioritario a quello proporzionale.

Art. 3

La Giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede, e di:

dieci assessori e sei supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti; (1)

dieci assessori e cinque supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

otto assessori e quattro supplenti nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

sei assessori nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia; (2)

quattro assessori nei comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti;

e due assessori negli altri.

Nei comuni delle ultime tre categorie il numero degli assessori supplenti è di due.

Nota 1)- Categoria aggiunta in relazione all'importanza e complessità dei servizi dei grandi comuni.

Nota 2)- Vedi nota 1) all'articolo precedente.

Art. 4

La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale nel suo seno con le modalità di cui all'art. 134 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 5

L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la sua costituzione.

4730

Art. 6

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Che nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

Si applica, per il resto, il disposto dell'art. 147, commi 6°, 7°, 8° e 9° del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 7

Oltre i casi di ineleggibilità previsti dal Titolo II°, Capo I°, non può essere nominato sindaco:

chi ^{non} ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulta debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi ricopre la carica di deputato provinciale;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino

al secondo grado, che coprano nell'Amministrazione del comune il posto di segretario comunale, di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.

Art. 8

L'amministrazione della provincia è costituita dal Consiglio e della Deputazione.

Art. 9

Il Consiglio provinciale si compone:

di 60 membri nelle provincie con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

di 50 membri nelle provincie con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

di 40 membri nelle provincie con popolazione superiore a 300.000 abitanti;

di 30 membri nelle altre provincie.

Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede all'elezione del presidente con le modalità previste dall'art. 238 del T.U. della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

4728

AVVERTENZA. Il numero massimo dei componenti è rimasto invariato rispetto al 1915; si sono, peraltro, spostate le classi di provincie tenuto conto dell'incremento demografico (i limiti di popolazione per ciascuna classe erano, nel 1915: 600.000, 400.000, 200.000 abitanti).

Art. 10

La Deputazione provinciale si compone del presidente, e di dieci membri effettivi e quattro supplenti nelle provincie con popolazione superiore ad un milione di abitanti, di otto effettivi e due supplenti in quelle con popolazione superiore ai 300.000 abitanti e di sei effettivi e due supplenti nelle altre.

Art. 11

La Deputazione provinciale e il Presidente di essa sono eletti dal Consiglio, nel proprio seno, con le stesse modalità stabilite per l'elezione della Giunta municipale.

Art. 12

Gli stipendiati dello Stato non possono essere eletti deputati provinciali.

Art. 13

La elezione della Deputazione provinciale e del presidente è fatta dal Consiglio provinciale nella prima adunanza dopo la sua costituzione.

Art. 14

I Consigli comunali e provinciali durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza del quadriennio. Il Sindaco, la Giunta municipale, il presidente della Deputazione provinciale e la Deputazione provinciale scadono contemporaneamente ai rispettivi consigli; tuttavia restano in carica sino alla nomina dei successori

4727

Art. 15

La qualità di consigliere, di assessore o di deputato provinciale si perde, verificandosi uno degli impedimenti, delle incom-

patibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 16

Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dal presente titolo, nonché le modalità per la parziale rinnovazione dei consigli comunali e provinciali, sono regolati dalle norme del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto applicabili.

TITOLÒ II°

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I

Elettorato ed eleggibilità

Art. 17

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministro per l'In-

terno 24 ottobre 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N. 9 del 20 gennaio 1945, e delle successive modificazioni ed aggiunte. (1)

Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214.

1) Le liste elettorali compilate a' termini delle citate disposizioni terranno conto dei criteri di rigore adottati dalla legge elettorale per la Costituente ai fini delle esclusioni per in-

di vita politica. Esse, poi, presuppongono l'offerta
in linea astratta, del diritto di voto da
parte dei militari. Data però la voluta omissione
 dello schema di norme regolanti il concreto esercizio
 di tale diritto, questo non troverà pratica applicazione
 se non nei casi eccezionali in cui il militare
 presta servizio nel comune di sua residenza.

Art. 18

Sono eleggibili alle cariche previste dal presente decreto
 tutti gli elettori iscritti nelle liste, purchè sappiano leggere
 e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di
 studio, può essere data da una dichiarazione interamente scritta
 e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione della paternità
 ed età, domicilio e condizione, alla presenza del sindaco e
 del segretario comunale, con l'assistenza di due testimoni estranei
 al personale del comune. Tale prova deve essere rilasciata
 entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.

Art. 19

Non sono eleggibili alle cariche previste dal presente decreto:

- a) i senatori dichiarati decaduti;
- b) i presidi delle provincie e i podestà dei comuni capoluoghi di
 provincia, eccettuati i presidi ed i podestà nominati dopo il
 25 luglio 1943 dal governo legittimo italiano;
- c) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle forze arma-
 te dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati
 dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione
 e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato,
 dal 13 ottobre 1943, con le forze armate che combatterono
 contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita
 del grado;

- d) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al IX dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;
- e) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione;
- f) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano o che abbiano comunque collaborato con esso. (1).

(1) L'elencazione anzidetta è stata ripresa dal progetto della legge elettorale per la Costituente.

Art. 20

Non sono eleggibili alle cariche previste dal presente decreto:

- 1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione o cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci e i membri dei capitoli e delle collegiate;
- 2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sui comuni e sulle provincie e gli impiegati dei loro uffici;
- 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal comune o dalla provincia ai quali le elezioni si riferiscono, o da enti, istituti o aziende che essi amministrano o sovvenzionano o di cui hanno la vigilanza;
- 4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione dell'ente al quale le elezioni si riferiscono;
- 5) coloro che hanno il maneggio del denaro dell'ente o non ne hanno ancora reso il conto;
- 6) coloro che hanno lite pendente con l'ente;

- 7) coloro i quali direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritto, somministrazioni od appalti nell'interesse dell'ente, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dall'ente stesso;
- 8) gli amministratori dell'ente e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;
- 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ente, sono stati legalmente messi in mora.

Art. 21

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso consesso gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 22

I membri della giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

Art. 23

Non sono eleggibili a consiglieri provinciali i magistrati di Corte di Appello, di Tribunale e di Pretura nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione e coloro che ricevono uno stipendio o salario dai comuni della provincia o da enti, istituti o aziende che essi amministrano o sovvenzionano o di cui hanno la vigilanza.

C A P O IIElezioni dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione inferiore a 130.000 abitanti ed operazioni elettorali

Art. 24

L'elezione dei consiglieri comunali è fatta con le norme di cui al presente Capo per i comuni che, secondo l'ultimo censimento ufficiale, hanno una popolazione inferiore ai 130.000 abitanti; con le norme di cui al Capo successivo per gli altri Comuni.

Art. 25

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei comuni divisi in frazioni, sulla domanda della Giunta municipale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà alla elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa è pubblicata nell'albo comunale.

Art. 26

Il prefetto, d'intesa col primo presidente della Corte di Appello, fissa la data dell'elezione per ciascun comune e la partecipa al sindaco il quale, con manifesto da pubblicarsi 15 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed i luoghi di riunione.

4722

Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla

data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Art. 27

Le candidature, isolate o raggruppate in liste, devono essere presentate, per ciascun comune, da almeno 100 elettori nei comuni con più di 10.000 abitanti; 50 nei comuni con più di 5.000 abitanti; 30 nei comuni con più di 2000 abitanti e 10 nei minori.

Il numero dei presentatori non può eccedere il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, si applica il disposto dell'art. 11 del T.U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919 n. 1495.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita.

Con la lista deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio.

Nessuno può accettare più di una candidatura nello stesso comune.

Le presentazioni di candidature devono essere fatte alla segreteria del comune entro le ore 12 del lunedì precedente l'elezione.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rinviarli, entro lo stesso giorno di lunedì, alla Commissione elettorale competente per territorio.

Art. 28

La Commissione, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

- a) verifica che esse siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
- b) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
- c) cancella i nomi dei candidati già compresi in altra dichiarazione di candidatura.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al Sindaco, per la preparazione della lista dei candidati di cui all'art. 36, n. 3. *e per l'affissione all'albo*

Art. 29

Almeno cinque giorni prima di quello fissato per le elezioni il sindaco fa pervenire a ciascun elettore il certificato d'iscrizione.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca, nella parte inferiore, un tagliando da staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua ²⁰ dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del

- 4 -

comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente l'elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro su carta di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Al fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti, almeno dalle ore nove alle diciassette.

AVVERTENZE. Articolo modificato in armonia della determinazione della Commissione per la legge elettorale sulla Costituente.

Art. 30

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vice-presidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal primo presidente della Corte di Appello fra i magistrati, anche del Pubblico Ministero, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, o, in caso di insufficienza del numero di magistrati disponibili, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori dello Stato e i vice pretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i ragionieri e i sanitari regolarmente iscritti nei relativi albi, gli impiegati civili dello Stato - esclusi

quelli appartenenti alle Amministrazioni centrali o dipendenti dai Ministeri dell'interno, della guerra, della marina, della aeronautica, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti - i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte d'appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'Interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Al presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposta dal comune, in cui l'ufficio stesso ha sede oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un'indennità di soggiorno nella misura che sarà determinata dal primo presidente della Corte d'appello all'atto della designazione.

Art. 31

Nel periodo compreso fra l'ottavo e il quarto giorno precedenti l'elezione, la Giunta municipale procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i sessi del comune, che siano compresi nella lista dei giurati o che siano eleggibili a consiglieri comunali.

Qualora il comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori, con l'assistenza del segretario comunale.

Al prescelti il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di ufficiale giudiziario o messo comunale.

L'ufficio di scrutatore è gratuito. (1)

(1) Lo schema per la Costituente prevede un compenso di £.200, da anticiparsi dal Comune, salvo rimborso da parte dello Stato.

Art. 32

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insestamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra gli elettori residenti nel comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

- 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;
- 2) notai;
- 3) impiegati dello Stato o degli enti locali;
- 4) ufficiali giudiziari.

Il segretario è retribuito dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire cento (1)

(1) Lo schema per la Costituente prevede un compenso di £.200.

Art. 33

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano, che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede

per citazione direttissima.

Art. 34

Salvo le maggiori pene stabilite nell'art. 91 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa di L. 2000 a 5000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede per citazione direttissima.

Art. 35

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 36

Il sindaco provvede affinché, nelle ore pomeridiane del giorno precedente la elezione, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore otto, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, ^{4/1} per 6 l'affissione a norma dell'art. 39;
- 3) cinque copie della lista dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono

essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo seguente;

- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 31;
- 5) l'urna o le urne occorrenti per la votazione.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'Interno.

Art. 37

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenervisi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possono girarvi intorno, dopo chiusa la votazione, e l'urna o le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro tavoli destinati all'espressione del voto (cabine), collocati in maniera da rimanere isolati ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi la lista dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente decreto.

Art. 38

Non possono essere ammessi nella sala dell'elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 29.

Essi non possono entrare armati.

Art. 39

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del comune, o che provino cessata la causa della sospensione di cui all'art. 3 del T.U. della legge elettorale politica approvata con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Art. 40

Il presidente, se elettore nel comune, gli scrutatori ed il segretario votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorché non appartengano alla medesima.

Art. 41

Gli elettori non possono farsi rappresentare nè inviare il voto per iscritto.

Tuttavia gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente e validamente dimostrato all'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di loro fiducia. Il Segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore delegato.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 42

Il presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini o per procedere all'esecuzione di mandato di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 47 riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 43

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di 200 metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Le infrazioni sono punite con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire 2000 a lire 10.000.

Art. 44

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carte di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale saranno indicati gli

estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore, ^{che} se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 91.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 51.

Art. 45

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 29 per conservarlo in apposito plico, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per compilare e piegare la scheda o solo per piegarla se già compilata, e poscia la presenta, piegata in quattro, al presidente, il quale la depone nell'urna.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione, accanto al nome di ciascun votante.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati ~~quanti~~ ^{quanti} vi sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a cinque; negli altri casi, può votare solamente per un numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere.

aumentato di una unità qualora detto numero contenesse una frazione.

Il voto si esprime scrivendo il cognome e nome, o anche il solo cognome, dei candidati prescelti; in caso di identità di cognome tra più candidati, deve scriversi anche il nome e, occorrendo, la paternità o anche la maternità.

Le indicazioni di voto possono essere o manoscritte, o stampate.

Le schede devono essere in carta bianca, di identico tipo e nella dimensione di centimetri 16×16 e senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere e conformi al modello di cui all'allegato A, annesso al presente decreto, e firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno.

Le schede sono valide anche quando non contengano tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per quali l'elettore ha diritto di votare.

Art. 46

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e, se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, facendone constare nel verbale.

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 47

La votazione deve restare aperta fino alle ore ventuno. Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettorali che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando non ab-

biano tutti votato, ma non oltre le ore ventitre. Dopo questa ora nessun elettore può più votare.

Art. 48

Decorsa l'ora prevista dall'art.47 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, validata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi di cui all'art.29 con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento, che ne rilascia ricevuta;

- 3) procede allo spoglio dei voti. Uno degli scrutatori designati dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente, ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico, il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno a una scheda, questa dev'essere immediatamente validata, a' termini dell'art.51;

- 4) conta il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione dell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 49

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, lo scrutinio non possa essere ultimato entro tre ore dal termine massimo previsto dall'art. 47 per la fine della votazione, il presidente sigilla l'urna e chiude in un plico sigillato col bollo dell'ufficio tutti gli atti relativi alle operazioni dell'ufficio stesso, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quella di due almeno degli scrutatori e quelle degli elettori presenti che ne facciano richiesta. Provvista, quindi, alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Le operazioni non possono essere sospese più di una volta e la sospensione non può durare più di 12 ore.

Il presidente informa il pubblico dell'ora in cui l'urna sarà riaperta e le operazioni saranno riprese.

L'inosservanza delle disposizioni dei commi precedenti, come pure la ripresa delle operazioni in ora diversa da quella annunciata, producono la nullità delle operazioni medesime.

Art. 50

Sono nulle:

- 1) le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere ed ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. 45;
- 2) quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante;
- 3) quelle che non siano perfettamente conformi al modello prescritto dal presente decreto.

Si hanno come non scritti i nomi che non danno sufficiente indicazione delle persone alle quali è dato il voto, quelli relativi a persone non comprese tra i candidati, come pure gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi. In

entrambi i casi la scheda resta valida nelle altre parti.

Art. 51

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, le bianche, le contestate per qualsiasi motivo, quelle contenenti nomi ritenuti non scritti ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno dal presidente e dal segretario.

Art. 52

Compiuto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'art. 60.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediata-

4707

mente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'art.51, ultima comma.

Art. 53

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 54

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art.60.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

4706

Art. 55

S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 56

Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 57

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quello che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

Art. 58

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sulla elezione di alcuno degli eletti non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro un mese nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

Art. 59

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'art. 21, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 57.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 25, 3° comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dall'elezione.

In mancanza d'opzione, il Consiglio estrae a sorta la frazione che l'eletto deve rappresentare e provvede a surrogarlo nelle al-

tre frazioni a norma dell'art. 57.

Art. 60

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, anzichè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli ¹⁸ 19, 20, 21 e 22 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista taluna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni, a norma del 'art. 57.

Che i Consigli omettano di pronunciare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dall'art. 61 e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Art. 61

Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronunzia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio. 4704

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla

notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziarmente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 32, 33 e 34 del T.U. della legge elettorale politica approvata con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato;

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

C A P O I I I o

ELEZIONI DEI CONSIGLI COMUNALI NEI COMUNI CON POPOLA-
ZIONE SUPERIORE AI [30.000] ABITANTI

Art. 62

La elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere. Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

Art. 63

Il termine previsto dall'art.26, primo comma, è determinato, per i comuni di cui all'art.62 a, in giorni 20.

Art. 64

La lista dei candidati per ogni comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti; 300 nei comuni con più di 100.000 abitanti; 100 negli altri.

Il numero dei presentatori non può eccedere il doppio delle cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma è autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, si applica il disposto dell'art.11 del T.U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1902 1919, n.1495.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri assegnati al comune.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome,

paternità e luogo di nascita.

Nessuno può essere candidato in più di una lista del
lo stesso comune.

Con la lista cevesi anche presentare:

1°)- la corrispondente scheda-tipo del formato rego-
lamentare, autenticata da notaio o dal segretario comunale e
contenente stampati in nero un contrassegno ed i cognomi e no-
mi dei candidati, numerati progressivamente secondo l'ordine
di presentazione.

La scheda-tipo dev'essere consegnata in numero di co-
pie doppio di quello delle sezioni elettorali più due;

2°)- la dichiarazione autenticata di accettazione di
ogni candidato;

3°)- l'indicazione di due delegati i quali abbiano la
facoltà di designare per iscritto, con firma autenticata, i
rappresentanti della lista presso ogni seggio.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla
segreteria del comune entro le ore 13 del lunedì precedente
l'elezione.

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmen-
te rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indi-
cando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a ri-
metterli, entro lo stesso giorno di lunedì, alla commissione
elettorale competente per territorio.

Art. 65

La commissione, entro il giorno successivo a quello
stabilito per la presentazione delle liste:

a)- verifica che le liste siano sottoscritte dal nu-
mero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sia-
no;

b)- elimina dalle liste i nomi dei candidati per i
quali manca la prescritta accettazione;

c)- ricusa i contrassegni che fossero identici o che

4701

si potessero facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza;

d)- ricusa le schede-tipo che per colore, formato, qualità della carta o per altro qualsiasi motivo non corrispondono alle prescrizioni dell'art.68 o rendano, comunque, riconoscibile il voto;

e)- cancella i candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

f)- riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati eccedente detto limite, cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione si torna a radunare il mercoledì precedente l'elezione, alle ore nove, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Le decisioni della commissione sono inappellabili.

Art. 66

La commissione elettorale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art.33:

1°)- due schede-tipo per ogni lista, una delle quali resterà a disposizione dell'ufficio e l'altra sarà affissa nella sala della votazione;

2°)- i nomi dei delegati autorizzati a designare i due ⁴⁷⁰⁰ rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore

16 del sabato precedente l'elezione al segretario del comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina dell'elezione, purchè prima dell'inizio della votazione.

Art. 67

L'elettore può manifestare la preferenza per i candidati della lista da lui votata ed effettuare la cancellazione di alcuni di essi. Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due, tre, quattro o cinque, rispettivamente per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 40, 50, 60, 80.

La cancellazione di tutti i candidati della lista importa nullità della scheda.

La preferenza si esprime tracciando un segno di croce accanto al nome o ai nomi dei candidati preferiti; la cancellazione, tracciando una linea orizzontale sul nome del candidato o dei candidati non approvati.

Le indicazioni di preferenza e di cancellazione devono essere sempre manoscritte.

Art. 68

L'elettore di cui sia stata riconosciuta la identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 29 per conservarlo in apposito plico, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per completare la scheda con le indicazioni di preferenza o di cancellazione e per piegarla, o solo per piegarla se già completata, e poscia la presenta, piegata in quattro, al presidente il quale la depone nell'urna.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno de

gli scrutatori ne fa constare, apposando la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione, accanto al nome di ciascun votante.

La scheda dev'essere di carta bianca comune, non trasparente, del formato 17 x 25 cm. e conforme al modello di cui all'Allegato B annesso al presente decreto, firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno; deve essere altresì perfettamente identica ad una delle schede-tipo presentate, senza alcun segno che possa servire a farla riconoscere.

Art. 69

Decorso l'ora prevista dell'art. 47 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1°)- dichiara chiusa la votazione;

2°)- accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi di cui all'art. 29, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento, che ne rilascia ricevuta:

3°)- provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede e alla formazione di un piego nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo;

4°)- dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori e quella

di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere.

5°). rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Di tutte queste operazioni, dei reclami, delle proposte e decisioni è fatta menzione nel verbale.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza è sciolta immediatamente.

Art. 70

Alle ore otto del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna e inizia lo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni nome cancellato ed ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore, che la mette insieme con quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base al numero delle cancellazioni e delle preferenze riportate da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente validata, a termini dell'art. 51.

Tutte le operazioni indicate nell'articolo precedente devono svolgersi nell'ordine indicato. Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare nel processo verbale. La mancanza di suggellazione dell'urna o della

firma del presidente sulla carta che chiude l'urna produce la nullità delle operazioni elettorali.

Art. 71

Sono nulle le schede:

a)- quando siano di formato, colore o consistenza diversi da quelli proscritti, o quando non siano conformi ad alcuna di quelle presentate e accettate come tipo;

b)- quando presentino comunque tracciati nomi, segni o altre indicazioni, diversi da ciò che è stampato nella scheda-tipo. Fanno eccezione unicamente i segni relativi alle cancellazioni e alle indicazioni di preferenza.

Art. 72

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 51, ultimo comma.

Art. 73

L'ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o, in mancanza, dal pretore, che lo presiede e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

4696

Il presidente, nello stesso giorno di lunedì, alle ore 18, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza e diminuita dei voti negativi risultanti dalle cancellazioni.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente, per 1,2,3,4 sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero di consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

Art. 74

Il presidente, in conformità dei risultati accertati

dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto: quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma del precedente articolo, hanno riportato le cifre individuali più elevate, dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art.60.

Art. 75

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunce di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al Prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art.51, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

4093

Art. 76

Nel caso di inleggibilità o di morte prima della proclamazione si sostituisce nel posto vacante il candidato che nella lista del consigliere mancato abbia conseguito la più alta cifra individuale.

La stessa sostituzione si farà anche in caso di morte di alcuno degli eletti, avvenuta fino ad un anno dopo le elezioni.

Art. 77

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro un mese, nel giorno che sarà stabilito dal Prefetto, di concerto col Primo Presidente della Corte d'Appello.

Art. 78

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 21, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 76.

Art. 79

Per quanto non espressamente previsto dal presente capo, si applicano le disposizioni del capo precedente.

4652

C A P C IV

ELEZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI

Art. 80

Il numero dei consiglieri di ciascuna provincia è ripartito per mandamenti.

La circoscrizione di ciascun mandamento coincide con quella delle Commissioni elettorali stabilita a' termini dell'art.11 del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.9 del 20 gennaio 1945.

Il prefetto provvede ai sensi del terzo comma del predetto art.11, allorchè la circoscrizione di un mandamento giudiziario si estenda anche a territorio di altra provincia.

La ripartizione dei consiglieri per mandamento è fatta dal prefetto in ragione della popolazione risultante dall'ultimo censimento. Ogni mandamento deve avere almeno un consigliere.

I consiglieri provinciali sono eletti da tutti gli elettori del mandamento. Essi, però, rappresentano l'intera provincia.

Art. 81

Le elezioni dei consiglieri provinciali si fanno per mandamento. Se il mandamento comprende più comuni, debbono farsi nello stesso giorno in tutti i comuni che lo compongono. 4691

Art. 82

Alle elezioni dei consiglieri provinciali si proce

de con le stesse modalità stabilite per le elezioni dei consiglieri comunali dal Capo 2° del presente titolo.

La data delle elezioni provinciali è, di regola, fissata in coincidenza con quella delle elezioni comunali; in tal caso, delle rispettive operazioni deve farsi constare con verbali separati.

Art. 83

Nessuno può essere contemporaneamente consigliere provinciale in più provincie.

Chi è eletto in più di una provincia, ovvero in più di un mandamento della stessa provincia, può optare per uno di essi entro il termine di otto giorni successivi alla proclamazione.

In difetto d'opzione, l'eletto in più provincie siede nel consiglio della provincia nella quale ottenne un maggior numero di voti; ed ove sia eletto in più mandamenti della stessa provincia, la Deputazione provinciale procede all'estrazione a sorte.

Art. 84

Per le elezioni provinciali l'ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o, in mancanza, dal pretore del mandamento, che lo presiede, e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione del capoluogo del mandamento.

La proclamazione ha luogo nei modi stabiliti per l'elezione dei consiglieri comunali dall'art. 54.

Compite le operazioni, il presidente dell'ufficio centrale trasmette gli atti dell'elezione al presidente della Deputazione provinciale che notifica il risultato agli eletti.

I ricorsi contro le operazioni elettorali si presentano al Consiglio provinciale entro un mese dalla proclamazione degli eletti; il Consiglio decide nella sua prima adunanza.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni del consiglio provinciale è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 32, 33 e 34 del T.U. della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495; se riguardano le operazioni elettorali, è dato ricorso, anche per il merito, al Consiglio di Stato.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 61.

C A P O V

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 85

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori. o, per accordi con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500 a lire 5000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore, che per dare o negare la firma o il voto ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

4689

Art. 86

Chiunque usi minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, di notevole danno o della privazione di una utilità

per costringerlo a firmare una dichiarazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri ed artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione fino ad un anno e con la multa di lire 500 a lire 5000.

Se le pressioni sono fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicabile il massimo della pena.

Art. 87

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura o a vincolare i suffragi a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 1000 a 10.000.

La stessa pena si applica ai ministri di culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

4688

Art. 88

Chiunque, singolarmente o in concorso con altro per=

sona, con minacce o con atti di violenza turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da £.1000 a £.20.000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di candidati od altri atti della presente legge, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa non inferiore a £.10.000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale per citazione direttissima.

Art. 89

Chiunque, senza diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala dell'ufficio di sezione o in quella ove ha sede l'ufficio centrale è punito coll'ammenda fino a lire 1000; e col doppio di quest'ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altriamenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine del presidente, non obbedisca.

Art. 90

Chiunque, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, e assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, chi voti in più sezioni elettorali, ovvero per consiglieri provinciali in più comuni dello stesso mandamento, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500 a 5000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, è sorpreso in atto di sottrarre, aggiungere o sostituire schede, o di alterarne il contenuto o di enunciare fraudolentemente contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che vi sono indicati, od in qualsiasi altro modo falsifica i risultati della votazione, è punito con la reclusione estensibile ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000.

Art. 91

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, o il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 500 a lire 5000. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 500 a lire 10.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità dell'elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 2000 a 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 2000 a 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di iscriverne od allegare nel processo verbale proposte o reclami di elettori, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 500 a 10.000.

Art. 92

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più d'una volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con la multa sino a lire 10.000.

La stessa pena si applica a chi, al fine di impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali.

Art. 93

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nella presente legge, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 22, 51 e 121 del T.U. della legge comunale e provinciale approvate con R. decreto 3 marzo 1934, n.383.

Art. 94

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o provinciale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di far citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza, o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 95

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificamente contemplato il caso in cui vengono commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tali qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della reclusione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunciata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Per la validità delle deliberazioni della Giunta in sede amministrativa è sufficiente l'intervento di cinque membri. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 98

Non possono essere membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa:

- a)- il presidente dell'Amministrazione provinciale ed i membri della Deputazione provinciale;
- b)- i sindaci e gli assessori dei comuni della provincia;
- c)- gli impiegati civili e militari dello Stato in attività di servizio, eccettuati i docenti delle Università ed Istituti equiparati;
- d)- gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- e)- coloro che non abbiano i requisiti per la nomina a giurato a norma del vigente ordinamento delle Corti d'assise;
- f)- i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della ricevitoria;
- g)- le donne.

Non più della metà dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa può appartenere al tempo stesso al Consiglio provinciale.

Decadono di pieno diritto dalla carica coloro che, trovandosi o venendosi successivamente a trovare in una delle condizioni previste dalle lettere a), b), c), d) del presente articolo, non avranno rinunciato all'ufficio che li rende incompatibili entro otto giorni dalla nomina a membri della Giunta provinciale amministrativa.

I consiglieri provinciali che facciano parte della Giun

ta provinciale amministrativa non possono intervenire nelle discussioni e nelle deliberazioni che riguardino i comuni del mandamento in cui sono stati eletti.

Art. 99

Ai membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura determinata con decreto del Ministro per l'interno.

La relativa spesa è a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 100

La nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa è fatta dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, nella sessione di autunno, ed ha effetto dal 1° gennaio successivo.

Art. 101

L'art.1 del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n.203, è sostituito dal seguente:

"La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, di due consiglieri di Prefettura designati al principio di ogni anno dal prefetto e dei due membri più anziani fra quelli nominati dal Consiglio provinciale. L'anzianità è determinata dalla precedenza nella nomina e, a pari anzianità di nomina, dall'età.

In caso di assenza o impedimento, i consiglieri di Prefettura sono sostituiti dal supplente e i membri anziani nominati dal Consiglio provinciale da quelli che li seguono secondo l'ordine di precedenza.

C A P O II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 102

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, la data per le elezioni dei Consigli comunali e provinciali è determinata dal Governo Militare Alleato, d'intesa col prefetto e col primo presidente della Corte d'appello.

Art. 103

Nella prima attuazione del presente decreto, la nomina dei membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa è fatta dal Consiglio provinciale nella sua prima sessione ed ha effetto dalla seduta della Giunta successiva alla nomina.

Art. 104

Il R. decreto-legge 4 aprile 1944, n.111, è abrogato.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Ordiniamo, ecc.

Allegato A.

Modello della scheda per le elezioni nei comuni di cui all'art. 24, e per le elezioni provinciali.

(I)

Elezioni comunali - Anno 194 ...

Comune di

1	
2	
3	
4	

La scheda dovrà essere di carta bianca comune non trasparente, ed avere le dimensioni di cm. 16 x cm. 18. Le righe per l'espressione del voto saranno numerate progressivamente, a stampa, in relazione al numero dei candidati per il quale l'elettore può votare. La numerazione non indica precedenza. I nomi dei candidati potranno essere manoscritti, o stampati, o parte manoscritti e parte stampati. La parte posteriore della scheda è perfettamente bianca, e non deve portare alcun segno. Su di essa dovrà essere apposto il timbro della sezione al momento in cui la scheda, piegata, sarà consegnata al Presidente della

I
2
3
4

La scheda dovrà essere di carta bianca comune non trasparente, ed avere le dimensioni di cm. 16 x cm. 18. Le righe per l'espressione del voto saranno numerate progressivamente, a stampa, in relazione al numero dei candidati per il quale l'elettore può votare. La numerazione non indica precedenza. I nomi dei candidati potranno essere manoscritti, o stampati, o parte manoscritti e parte stampati. La parte posteriore della scheda è perfettamente bianca, e non deve portare alcun segno. Su di essa dovrà essere apposto il timbro della sezione al momento in cui la scheda, piegata, sarà consegnata al Presidente della sezione.

- (I) Per le elezioni provinciali la testata della scheda è la seguente;
 - Elezioni provinciali - Anno 194
 - Provincia di Mandamento di

Allegato B.

Modello della scheda per le elezioni nei comuni ai cui allo
art. 62

Elezioni comunali	Comune di
Anno 194
..... : Spazio per il : : contrassegno : : :	
1
2
3
4
5
6

La scheda deve essere di carta bianca comune, non trasparente, 46x8
del formato 17 x 25 cm. I nomi dei candidati saranno stampati su
del colore e numerati progressivamente. Questo numero viene...

Elezioni comunali

Anno 194

Spazio per il
contrassegno

1
2
3
4
5
6

La scheda deve essere di carta bianca comune, non trasparente, 46x8 del formato 17 x 25 cm. I nomi dei candidati saranno steserati su due colonne e numerati progressivamente. Questa numerazione non indica precedenza.

La parte posteriore della scheda è perfettamente bianca, e non deve portare alcun segno. Su di esse dovrà essere apposto il timbro della sezione al momento in cui la scheda, piegata, sarà consegnata al Presidente della sezione.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE CONCERNENTE
LA RICOSTITUZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVIN-
CIALI SU BASE ELETTIVA

Errata corrige

- Art. 45 - 5° comma - dopo le parole " o stampate", aggiun-
gasi " o parte manoscritte e parte stampate";
6° comma - nello spazio in bianco, dopo la pa-
rola " centimetri" aggiungasi " 16 x 18".
- Art. 51 - ultimo comma - dopo le parole " essere vidimati",
si sopprima " da".
- Art. 53 - Si sostituisca la parola "scrutatori" a "scruti-
natori".
- Art. 73 -7° comma - dopo le parole : "successivamente, per"
leggasi " 1,2,3,4,....." e non "1,2,3,4".
- Art. 95 - 5° comma - dopo le parole: "resta sempre", aggiun-
gasi "salva"; e dopo le parole: "codice penale",
leggasi "pei" e non "per".

0539